

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo, eccezione d'incompetenza in ragione del foro del consumatore sollevata all'udienza di prima comparizione e trattazione, conseguenze

Qualora l'opponente a decreto ingiuntivo sollevi l'eccezione d'incompetenza in ragione del foro del consumatore all'udienza di prima comparizione e trattazione, anziché nell'atto di citazione in opposizione, e, quindi, tardivamente, il potere officioso di rilevazione della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa udienza, altrimenti la competenza si radica presso il giudice adito. Pertanto, qualora tale potere non venga esercitato, ogni questione sulla competenza in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo risulta ormai definitivamente preclusa sia al potere di eccezione delle parti che al potere di rilevazione del Giudice ex officio, con la conseguenza che la competenza della causa in parola si è ormai radicata davanti al giudice adito.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 23.5.2016, n. 10584

...omissis...

Con sentenza del 3 aprile 2014 il Tribunale adito dichiarava la continenza della causa con altra preventivamente introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo dalla predetta

società presso il Tribunale di Bologna per il pagamento del corrispettivo residuo ad essa spettante in virtù del contratto sopra richiamato.

Il Tribunale di Bologna, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha sollevato conflitto negativo di competenza.

Le parti non hanno depositato scritture difensive nè documenti.

Il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Ravenna a conoscere la causa introdotta con citazione del giugno 2013 xxx

Alla causa proposta dalla xxxx al Tribunale di Ravenna si applica il foro del consumatore, essendo stato il contratto di appalto stipulato il 5 dicembre 2011 tra persona fisica ed impresa edile appaltatrice e dovendo ritenersi la clausola (art. 28) del medesimo contratto, con la quale è stata prevista come sede del foro competente una località (Imola) diversa da quella di residenza dell'attrice, vessatoria, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u). Si evidenzia al riguardo che il foro del consumatore secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è esclusivo e speciale e, nella specie, è incontestato in atti che il contratto è stato unilateralmente predisposto dall'impresa appaltatrice e non è stata offerta la prova - il cui onere incombeva sul professionista - che la già ricordata clausola derogatoria della competenza sia stata oggetto di specifiche trattative e che essa non determina a carico della consumatrice un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Risulta inoltre (v. ordinanza del Tribunale di Bologna depositata il 18 maggio 2015) che nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, già pendente dinanzi al Tribunale felsineo, l'opponente xxxxxxa sollevato eccezione di incompetenza per la sussistenza del foro del consumatore solo all'udienza di trattazione del 15 maggio 2014 nè risulta (v. anche ordinanza appena richiamata) che il Tribunale abbia rilevato la propria incompetenza, in base al criterio in parola, in relazione alla causa preventivamente introdotta.

Tanto precisato, si evidenzia che le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto registratosi in materia, con ordinanza n. 15905, del 13 luglio 2006, hanno affermato che, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., comma 2, il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propositagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza.

Il giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Bologna è stato instaurato dopo il 4 luglio 2009, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto nel giugno 2013, sicchè allo stesso va applicato l'art. 38 c.p.c., nella sua formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, all'art. 45; pertanto, qualora l'opponente a decreto ingiuntivo sollevi - come nel caso all'esame - l'eccezione d'incompetenza in ragione del foro del consumatore all'udienza di prima comparizione e trattazione, anzichè nell'atto di citazione in opposizione, e, quindi, tardivamente, il potere officioso di rilevazione della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa udienza, altrimenti la competenza si radica presso il giudice adito (Cass., ord., 20/05/2014, n. 11128). Nel caso all'esame tale potere non risulta essere stato esercitato.

Pertanto, ogni questione sulla competenza in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo è ormai definitivamente preclusa sia al potere di eccezione delle parti che al potere di rilevazione del Giudice ex officio (v. anche Cass., ord., 14/02/2014, n. 3537), con la conseguenza che la competenza della causa in parola si è ormai radicata davanti al giudice adito.

Il Tribunale di Bologna risulta invece non essere competente in relazione alla causa rimessagli dal Tribunale di Ravenna, con la sentenza dichiarativa della continenza.

Ed invero il Tribunale da ultimo indicato non ha considerato che il Tribunale felsineo, rimasto competente per la causa già pendente presso di esso, non era però

competente per la causa iniziata successivamente perchè soggetta al foro del consumatore.

Questa Corte, ribadendo che, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., comma 2, il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propositagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso, deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimmettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza, ha precisato che, da ciò consegue che il giudice diverso, ove la causa venga davanti a lui riassunta, non potrà contestare il rapporto di continenza - facoltà concessa, invece, alla parte - ma potrà solo, ai sensi degli artt. 44 e 45 c.p.c., chiedere d'ufficio il regolamento di competenza ove ritenga la propria incompetenza per materia o per territorio inderogabile (Cass., ord., 18/12/2008, n. 29570) con riferimento ad almeno una delle due cause.

Stante l'inerzia delle parti, il Tribunale di Bologna ha proposto regolamento di competenza, così impedendo la incontestabilità dell'incompetenza del Tribunale di Ravenna e, quindi, della sua competenza in relazione alle due cause connesse.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene questa Corte che il Tribunale di Ravenna ha erroneamente indicato il Tribunale di Bologna quale giudice competente in relazione ad entrambe le cause di cui si discute e che, pertanto, il Tribunale da ultimo adito non ha correttamente attivato lo spostamento di competenza per continenza, in difetto del requisito della duplice competenza del giudice preventivamente adito, sicchè il giudizio promosso da xxxxxs deve proseguire dinanzi al Tribunale di Ravenna mentre il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve proseguire dinanzi al Tribunale di Bologna.

Per completezza si evidenzia che le Sezioni Unite, con la ricordata ordinanza n. 15905 del 2006, hanno affermato che nel caso in cui nessuno dei due giudici sia competente per entrambi i giudizi, e quindi, non possa soddisfarsi la ratio dell'economia processuale (prima ratio della continenza), nonostante la sussistenza della continenza, non potendo effettuarsi la translatio iudicii, opererà l'istituto della sospensione necessaria, di cui all'art. 295 c.p.c., con la sospensione, appunto, necessaria di quella causa che trovi nella decisione dell'altra una situazione di pregiudizialità.

L'istanza di regolamento di competenza di ufficio, va, pertanto accolta e va dichiarata la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Ravenna in relazione alla causa già iniziata dinanzi al predetto Tribunale da xxxxnei confronti di fff. S.r.l..

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio.

pqm

La Corte accoglie l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio proposta e dichiara la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Ravenna in relazione alla causa già iniziata dinanzi al predetto Tribunale da xxxx